

Regolamento comunale  
Per la valorizzazione delle attività  
agro-tradizionali locali  
Istituzione della DeCo  
“Denominazione Comunale”

Riapprovato con deliberazione C.C. n. 6 del 18.12.2014

In vigore dal \_\_\_\_\_

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione	3
Art. 2	
Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni	4
Art. 3	
Istituzione del Registro DeCo	4
Art. 4	
Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro	5
Art. 5	
La struttura organizzativa	5
Art. 6	
Le iniziative comunali	6
Art. 7	
Le tutele e le garanzie	7
Art. 8	
Le attività di coordinamento	8
Art. 9	
Promozione di domande di registrazione ufficiale	8
Art. 10	
Riferimento alle normative statali e regionali	8
Art. 11	
Norme finali	9

## Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 ed ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle risorse naturali ed ambientali ed alle produzioni culturali, artigianali, agroalimentari, enogastronomiche del territorio che, per la tipicità locale e la valenza identitaria che li contraddistingue, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.

3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

A. dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro peculiarità, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari, culturali, artigianali, enogastronomiche, delle risorse naturali ed ambientali e di un registro DeCo (Denominazione Comunale):

B. dell'assunzione, rispetto a risorse o prodotti del Territorio che, a motivo del loro consistere culturale ed identitario, siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 5 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;

C. d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;

D. di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, o ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati, le associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle risorse territoriali e di attività e prodotti identitari e che non abbiano alcun fine di lucro.

E. di rilasciare un marchio DeCo (Denominazione Comunale) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione.

F. di contribuire a creare opportunità economiche e commerciali a favore delle organizzazioni legate alla cultura ed alle attività ambientali e produttive locali, intese come beni da salvaguardare, ed all'economia turistica.

## Art. 2

### Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 5, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le risorse naturali ed ambientali e le produzioni agro-alimentari, culturali, artigianali ed enogastronomiche che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

2. E' previsto che l'iscrizione sia concessa esclusivamente a manifestazioni, operatori e prodotti che abbiano avuto luogo, svolgano attività e vengano creati nel territorio comunale per almeno 5 (cinque) anni consecutivi, indipendentemente dalla sede legale della società richiedente, nonché ad elementi identitari di rilevanza pubblica.

## Art.3

### Istituzione del Registro DeCo

1. Viene istituito presso il Settore amministrativo un apposito registro per risorse, attività (comprese festività e manifestazioni legate all'immateriale) e prodotti tipici segnalati e denominati.

2. La Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo e su proposta della Commissione di valutazione di cui all'art. 4, provvede all'iscrizione che attesti l'origine tipica locale.

3. Al fine di un'adeguata informazione l'elenco dei destinatari della Denominazione Comunale di Origine verrà pubblicato sul sito dell'Ente e predisposto in formato cartaceo per la consultazione presso gli uffici Comunali.

4. Il riconoscimento De.Co. sarà attestato da un logo, recante il simbolo del campanile di Montecrestese e la scritta "Comune di Montecrestese", come allegato al presente Regolamento.

## Art.4

### Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro DeCo (Denominazione Comunale) per tutti i prodotti segnalati e denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.

2. Le istanze per l'attribuzione della DeCo devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo.

3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della DeCo si pronuncia una Commissione nominata dal Sindaco, nel rispetto degli indirizzi stabiliti con deliberazione C.C. n. 18 del 03.06.2014. La commissione sarà così composta: Sindaco, in ruolo di Presidente; 1 rappresentante del settore Cultura; 1 rappresentante del settore Turismo; 1 rappresentante del settore Ambiente; 1 rappresentante del settore Attività Produttive. La commissione approverà i disciplinari di produzione, i quali saranno vincolanti per la concessione della DeCo.

4. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo potranno fregiarsi della scritta De.Co. (Denominazione Comunale) per tutti i prodotti segnalati e denominati, completata dal numero di iscrizione.

Funge da Segretario il responsabile del procedimento.

## Art.5

### La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è il Settore amministrativo.

2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

3. In caso di dimissioni di uno o più membri della Commissione di cui all'art.4 c.3 del presente Regolamento, la designazione dei nuovi componenti deve essere comunicata al/la Sindaca/o entro 20 giorni dalla richiesta di nomina e, in caso di omessa designazione, il Sindaco provvede autonomamente alla nomina ed all'insediamento della Commissione, la quale risulta validamente costituita a tutti gli effetti.

4. La C.d.V. dura in carica fino a scadenza del mandato amministrativo ed i membri sono tenuti al segreto d'ufficio. I componenti la Commissione non percepiscono gettone di presenza.

5. La Commissione ha una funzione propositiva nei confronti della Giunta, cui sola spetta l'approvazione della richiesta di De.C.O., e di promozione delle iniziative, manifestazioni, attività e prodotti iscritti nel pubblico Registro De.C.O.

6. La Commissione decide insindacabilmente, in dipendenza del rapporto sociale, ogni contestazione o controversia relativa alla De.C.O. Le parti in causa vengono ascoltate e possono presentare memorie ed istanze difensive.

7. Ai fini della validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, le decisioni sono prese a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del/la Presidente.

8. La Commissione viene convocata almeno 1 volta per anno ed ogni qualvolta la/il Presidente lo ritenga necessario, eventualmente anche su sollecitazione di Assessori e Consiglieri competenti e sempre con un preavviso non inferiore a 5 giorni.

9. La Commissione ha sede presso il Comune.

10. Le domande presentate su fac-simile allegato al presente regolamento, sono esaminate dalla Commissione che, valutate informazioni e pareri acquisiti, esprime la propria proposta di ammissione e/o rigetto alla Giunta Comunale.

11. Il diritto ad esporre il logo De.C.O. è concesso agli aventi diritto mediante delibera di Giunta.

## Art. 6

### Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini DeCo (Denominazione Comunale) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

## Art. 7

### Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 .

2.-Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Montecrestese a termini di legge.-

3. Possono essere fatti controlli da persone proposte dalla Commissione di valutazione ed incaricate dall'Amministrazione comunale, in osservanza del presente regolamento e delle norme contenute negli eventuali disciplinari.-

4. Qualora gli organi di controllo (Guardia di Finanza.Carabinieri-Polizia Municipale-ASL) sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti o agli accordi contrattuali, registrazione le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.-

5. La Giunta comunale, con proprio provvedimento definitivo, previo parere obbligatorio e motivato dalla Commissione di valutazione, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzatore del logo De.CO.

6. La Commissione di valutazione formula il parere di cui al comma precedente solo dopo aver ascoltato in contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.-

7. La revoca del diritto all'utilizzazione del riconoscimento De.Co. può essere disposta per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.-

8. La revoca del diritto all'utilizzazione del logo comporta il divieto di esporre e/o commercializzare prodotti contrassegnati con la dicitura De.Co. (Denominazione Comunale di Origine) ed in possesso del soggetto sanzionato.-

9. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.Co. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.-

10. A tutela del valore identitario sono automaticamente cancellati dal Registro De.C.O. i beni che non siano più riconoscibili come tipici del Territorio di Montecrestese per avvenuto trasferimento di produzione.

## Art. 8

### Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le Organizzazioni che hanno tra i propri fini la promozione e difesa delle risorse, colture e culture locali.

## Art. 9

### Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.

3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP; DOC; IGP; il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento DeCo (Denominazione Comunale) da più di 5 (cinque) anni.

## Art. 10

### Riferimento alle normative statali e regionali

1. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

## Art. 11

### Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.

3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.

Allegato A) – Domanda

Al Sig. Sindaco del Comune di  
28864 Montecrestese (VB)

OGGETTO: Richiesta di iscrizione al registro De.Co. "Denominazione Comunale di Origine".-

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
Il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_  
Via/frazione \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
Nella qualità di legale rappresentante di \_\_\_\_\_  
Con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
Iscritto alla C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_  
Partita IVA \_\_\_\_\_.-

Premesso che la propria attività si svolge sul territorio del Comune di Montecrestese dal  
\_\_\_\_\_ e che corrisponde alle caratteristiche di peculiarità di  
cui all'art. 1 del regolamento De.Co.,

CHIEDE

Che il proprio prodotto/attività/manifestazione/sito ambientale e/o culturale denominato  
\_\_\_\_\_

Sia iscritto nel Pubblico Registro De.Co. (Denominazione Comunale di Origine), possa  
utilizzare lo stemma del Comune e possa fregarsi della dizione "Comune di Montecrestese",

impegnandosi fin d'ora a rispettare il disciplinare definito dalla Commissione di valutazione  
ed i relativi oneri.-

Allega i seguenti documenti:

- copia carta di identità
- descrizione del prodotto/attività/manifestazione/sito ambientale e/o culturale con  
l'indicazione delle peculiarità consolidate nel tempo minimo 5 anni in base agli usi  
locali, uniformi e costanti.-
- materiale illustrativo, fotografico e quant'altro necessario per la presa in visione da  
parte della Commissione comunale.-

Li,

Firma  
\_\_\_\_\_